



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Polizia Locale

Servizio: Polizia Locale

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER L'USO DELL'AREA VERDE SITA TRA LE VIE:
G.GOZZANO, DEI PARTIGIANI, F. DE SANCTIS

ORDINANZA del 09/07/2020 n. 24

Proposta N°: 2020/1945 del 08/07/2020

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER L'USO DELL'AREA VERDE SITA TRA LE VIE:
G.GOZZANO, DEI PARTIGIANI, F. DE SANCTIS

IL SINDACO

Premesso:

- che sul territorio cittadino, in zona contigua al Cimitero di Balsamo, è presente un'area verde sita tra via G. Gozzano, via F. De Sanctis e via Dei Partigiani;
- che la menzionata area, da ora in questo atto denominata "Parco di via Gozzano", è attrezzata con tavoli e panche, struttura dedicata al gioco del calcio, ovvero una porta con rete, e un'area fornita con giochi per bambini;
- che presso il Parco di via Gozzano è consuetudine da parte di numerosi gruppi di individui utilizzare le già menzionate strutture allo scopo di condividere cibi e bevande organizzando pic-nic e ritrovi conviviali sostando anche per l'intera giornata;
- che l'area non è controllabile da un unico accesso essendo aperta su tre lati e permeabile rispetto agli assi viari che la delimitano;

Preso atto:

- che il parco di via Gozzano durante la stagione estiva viene costantemente occupato dai citati gruppi di persone dal primo pomeriggio sino a tarda sera e sino alle prime ore notturne nelle giornate del fine settimana;
- che durante i ritrovi organizzati dai gruppi in questione vengono consumate elevate quantità di bevande alcoliche, prevalentemente birra;
- che in tale circostanza vi è promiscuità tra utenze deboli, quali bambini anche in tenera età e individui adulti dediti al consumo di alcool verosimilmente oltre i normali limiti consuetudinari;
- che verosimilmente a causa dell'inadeguato numero di presenze rispetto alla superficie del Parco, si rileva, nelle giornate successive al fine settimana, la costante presenza di escrementi umani e residui di carta utilizzata per la pulizia delle parti intime e pertanto contenente tracce e residui di sostanze organiche ed escrementi;
- che l'area non è servita strutture igienico-sanitarie fisse e/o mobili nonché di un adeguato approvvigionamento idrico in relazione all'afflusso di persone nella stagione estiva;
- che nonostante il parco sia dotato di strutture dedicate alla raccolta differenziata di rifiuti, sempre per lo stesso motivo di inadeguatezza del numero di presenze rispetto alle caratteristiche del Parco, si rileva la totale occupazione dei cestini e dei bidoni portarifiuti oltre all'accumulo di ingenti quantità di materiale insaccato, nonché quantità significative di rifiuti sparsi nelle aree verdi;
- che i rifiuti sono oggetto di predazione da parte di volatili e verosimilmente fungono anche da richiamo a roditori che partecipano così allo spargimento incontrollato.

Considerato:

- che il controllo del Parco nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2015 è stato oggetto di un'analisi del fenomeno illustrato volta alla realizzazione di un *modus vivendi* tra la comunità sudamericana e la realtà urbana, al fine di mitigare eventuali contrasti legati all'insorgenza di fenomeni correlati al degrado urbano, agli schiamazzi notturni ed alla pulizia delle aree;
- che la citata analisi, nonché i successivi controlli preventivi avevano comportato un ingente dispendio di risorse umane e finanziarie da parte del settore Polizia Locale, il cui personale è stato impiegato in servizi di presidio durante i fine settimana utilizzando gran parte delle risorse disponibili nelle giornate indicate, lasciando così risibili forze per altre richieste.

Constatato:

- che nel periodo intercorso tra la riapertura dopo le limitazioni alla circolazione legate alla normativa in atto per l'attuale emergenza sanitaria e la data odierna si è assistito ad un incremento delle presenze nel Parco di via Gozzano;
- che allo stato attuale il controllo dei fenomeni sin qui elencati, non riesce a contenere gli effetti negativi descritti;
- che le condotte messe in atto dall'utenza durante i ritrovi presso il Parco di via Gozzano raffigurano un pregiudizio per la pubblica salute per quanto riguarda aspetti prettamente igienici legati alla mancata osservanza dei basilari principi di igiene.

Valutato:

- che l'attuazione di un intervento repressivo massivo nei confronti dei partecipanti ai ritrovi comporterebbe rischi per la pubblica sicurezza;
- che il presidio dell'area al fine di eseguire un controllo preventivo volto alla verifica dei comportamenti eventualmente consentiti rispetto a quelli vietati, ovvero al rispetto anche del tuttora vigente divieto di assembramento e del distanziamento sociale, dovrebbe prevedere un ingente impiego di personale della Polizia Locale.

Visto:

- l'art. 50 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 14 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica nonché alla necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- il regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014;
- il rapporto di servizio n. 232/2020 del 05/07/2020 depositato presso gli archivi del Comando di Polizia Locale;
- la relazione del Comandante della Polizia Locale avente ad oggetto: "*criticità controlli area verde via Gozzano*" del 05/07/2020.

Richiamato:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 (G.U. n. 147 del 11/06/2020)

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, nel Parco di via Gozzano, **a far data dal 08/07/2020 e fino al 31/10/2020,**
 - a. Divieto di pic-nic e qualsiasi attività conviviale organizzata in gruppi;
 - b. Divieto di consumo di qualsivoglia alimento e bevanda in contenitori da asporto che non sia acqua in bottiglie di plastica;
 - c. Divieto di praticare attività ludico-sportive di squadra e giochi in genere di gruppo;
2. In ottemperanza alle vigenti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, rimane fermo l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti;
3. Salvo il fatto non costituisca più grave reato, le violazioni della presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00;
4. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e a rimuovere con immediatezza eventuali strutture o oggetti a loro appartenenti.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

- a) resa immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Cinisello Balsamo oltre ad ogni altro idoneo mezzo volto alla diffusione dei diritti tutelati e delle prescrizioni contenute;
- b) trasmessa ai fini della sua esecuzione, alle forze di Polizia dello Stato e locali presenti sul territorio: Commissariato P.S. Cinisello Balsamo, Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo, Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni, Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

AVVISA

Avverso il presente atto può essere proposta opposizione entro 60 gg dalla notificazione al TAR Lombardia ex legge 1034/1971 così come modificata dalla legge 205/2000 ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione ex DPR 1199/1971.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI